



**PROCURA GENERALE**  
*presso la CORTE d'APPELLO di TORINO*

*Ufficio del Procuratore Generale*

**Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID. Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari per come previsto nel decreto legge 7 gennaio 2022. Provvedimento attuativo e delega per i controlli.**  
Prot. n. 145/2022

**IL PROCURATORE GENERALE**

Visti:

- il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto legge 7.1.2022, n. 1
- le linee guida per il personale PA dei Ministeri della Funzione Pubblica e della Salute per la verifica del possesso della certificazione verde UE COVID19, del 9 ottobre 2021
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass nei luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controllo
- i provvedimenti emanati da questo Ufficio in data 14.10.2021, 16.10.2021, 19.10.2021, 8.11.2021 e successivi
- i provvedimenti di Delega ai Procuratori della Repubblica e, in via subordinata, ai Presidenti dei Tribunali, per il personale di magistratura, togato ed onorario.

**d'intesa con il Sig. Presidente della Corte di Appello e con la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.**

**PREMESSO**

**Ai sensi del nuovo art. 4 quinquies, comma 2, del d.l. 22.4.2021, n. 52, introdotto dall'art 1 del d.l. 1/2022 cit., la competenza per l'attuazione delle previsioni in materia è stato conferito al Procuratore Generale, in linea con le previsioni già vigenti in materia di controllo degli accessi agli edifici giudiziari del Distretto.**

**L'art. 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al 31 marzo 2021- della certificazione verde UE COVID19 di cui al precedente art. 9 (c.d. *green pass base*) da parte -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari e onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'art. 9 quinquies, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato**

presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e i soggetti appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria).

Erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato art. 9 *sexsies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio (giorno della pubblicazione sulla G.U.), ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso ai luoghi di lavoro e, in particolare, negli uffici giudiziari, da parte di alcune delle categorie e soggetti, prima esenti. L'art. 3 del citato decreto legge ha, infatti, previsto al comma 1, lett. a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'art. 9 *sexsies* del d. l. 52/2021, inserendo tra i soggetti cui è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione COVID19 (almeno c.d. *green pass base*) “i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia”, mentre, al n. 2, ha confermato l'esenzione “per i testimoni e le altre parti del processo”.

Ancora, sempre l'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1) stabilisce che, **a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2022, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti sia consentito solo a coloro che sono muniti del *green pass base* (ovvero coloro che si sono sottoposti con esito negativo al tampone antigenico o molecolare ai sensi della lettera c) dell'art. 9: con successiva generazione del certificato), con un'ulteriore aggiunta, valida per tutti i soggetti prima indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ed ancora, **che dal 15.2.2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiranno entro il prossimo 15 giugno dovranno essere in possesso del c.d. *green pass rafforzato o super green pass* previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del d.l. 52/2021.****

Vengono, ovviamente, esonerati da tutti i vincoli ed obblighi i soggetti esentati, per ragioni di salute, dall'obbligo vaccinale (c.d. Certificato di esenzione).

## RILEVATO

che la disposizione dell'art. 9 *sexsies* contiene una disciplina speciale ed autonoma, rispetto a quella prevista dall'art. 9 *bis*, anch'esso modificato con il citato art. 3 del d.l. 1/2022;

che il diverso termine di efficacia del 1° febbraio 2022 è indicato dal comma 1 *ter* del novellato art. 9 *bis* cit., mentre nulla è detto (o richiamato) per l'entrata in vigore e l'efficacia della disposizione dell'art. 9 *sexsies* in esame;

**che, quindi, ai fini di quel che qui rileva e viene disciplinato, la data di efficacia coincide con quella di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legge, ovvero il giorno 8.1.2022.**

Riassumendo:

- 1) **dal giorno 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE del *Green pass di base* (disponibile per coloro che si sono sottoposti con esito negativo al tampone antigenico o molecolare ai sensi della lettera c) dell'art. 9: con successiva generazione del certificato) è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione**

della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.

- 2) dal giorno 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) - permanendo la esclusione dei testimoni e delle parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso e con esibizione del c.d. Green Pass (almeno di base) (disponibile per coloro che si sono sottoposti con esito negativo al tampone antigenico o molecolare ai sensi della lettera c) dell'art. 9: con successiva generazione del certificato).
- 3) dal giorno 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei punti 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022 – permanendo l'esclusione per i testimoni e le parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. Green pass rafforzato o super Green pass, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. A), b) e c-bis) del d.l. 52/2021.

#### **RICHIAMATI**

I precedenti provvedimenti di questo Procuratore Generale (anche quelli emessi congiuntamente con il Presidente della Corte e con i Dirigenti Amministrativi della Corte e della Procura Generale), in quanto compatibili con il presente provvedimento e con le innovazioni normative, anche per quel che concerne le deleghe già rilasciate ai sensi dell'art. 9 *sexies* comma 5, del d.l. 52/2021, le modalità di controllo ("a tappeto" all'ingresso degli accessi mediante applicativo COVID19),

#### **DISPONE**

- 1) dal giorno 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, **l'OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE del Green pass di base** è esteso ai difensori (Avvocati), ai consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.
- 2) dal giorno 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) - permanendo la esclusione dei testimoni e delle parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso e con esibizione del c.d. Green Pass (almeno di base) (disponibile per coloro che si sono sottoposti con esito negativo al tampone antigenico o molecolare ai sensi della lettera c) dell'art. 9: con successiva generazione del certificato).
- 3) dal giorno 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei punti 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022 – permanendo l'esclusione per i testimoni e le parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. Green pass rafforzato o super Green pass, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. A), b) e c-bis) del d.l. 52/2021.

**4) Sulla base degli accordi intervenuti in data odierna con la Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, la medesima disciplina prevista per gli Avvocati è applicata anche con riferimento ai soggetti iscritti alla Pratica Forense, con patrocinio sostitutivo o senza.**

I Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto in indirizzo provvederanno con separato provvedimento per quanto riguarda il personale amministrativo di cui all'art. 9 *quinquies* del d.l. 52/2021.

I Sigg. Procuratori della Repubblica del Distretto (ad eccezione del Procuratore della Repubblica di Torino, per la coincidenza della sede giudiziaria) mantengono la delega già rilasciata da questo Procuratore Generale (con provvedimento del 14.10.2021) e che da oggi si estende a tutte le categorie contemplate ed introdotte dalla novella normativa del 7.1.2022 n. 1. Rimane riservata ai Sigg. Presidenti dei Tribunali (anche per i Minorenni e di Sorveglianza) la sola competenza in ordine al personale amministrativo appartenente a ciascun Ufficio, in ragione della attribuzione della competenza al "datore di lavoro" e, per delega, quanto al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, anche quella relativa ai Magistrati -togati e onorari- di quell'Ufficio ed ai soggetti indicati nella novella introdotta con d.l. 1/2022.

Parimenti i Sigg. Procuratori della Repubblica mantengono la competenza in ordine al personale amministrativo dei rispettivi uffici.

La delega verrà esercitata con le modalità indicate nel provvedimento originario ed anche sulla base delle intese locali con il rispettivo Presidente del Tribunale.

Il personale di Vigilanza armata e gli altri addetti (ove presenti) al portierato e, comunque, i soggetti incaricati delle attività di controllo (e, tra essi, i meritevolissimi appartenenti all'Associazione Volontari Carabinieri che forniscono un supporto preziosissimo) provvederanno alle procedure di controllo, mediante le apparecchiature fornite dall'Amministrazione giudiziaria o, comunque, in dotazione al predetto personale; e potranno avvalersi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per quanto riguarda il puntuale rispetto delle disposizioni normative e di quanto disposto con il presente provvedimento.

**DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI Torino.**

Con riferimento alla situazione specifica, si DISPONE:

- L'apertura dei varchi di accesso di corso Ferrucci (pedonale) e corso Vittorio Emanuele II (pedonale) alle h. 8,15, in modo da consentire (in previsione di un probabile rallentamento delle procedure di controllo) agli Avvocati (ed alle parti del processo) che debbano comparire nelle udienze calendarizzate per le h. 9, di poter giungere puntuali nell'aula di udienza;
- Se il difensore fa ingresso insieme al proprio assistito (parte del processo), l'ingresso di quest'ultimo potrà avvenire, unitamente al suo difensore, attraverso l'ingresso principale di corso Vittorio Emanuele, attraverso il varco dedicato agli Avvocati.
- Non sarà consentito l'accesso, attraverso il varco riservato, al privato che affermi di dover raggiungere il proprio difensore che già si trova all'interno del Palazzo di Giustizia di Torino, a meno che il difensore raggiunga l'assistito e legittimi, così, l'ingresso attraverso il varco riservato.
- La Presidente del Consiglio dell'Ordine si è detta disponibile a suggerire (sensibilizzando gli iscritti) agli Avvocati di utilizzare il varco pedonale di Corso

*presso il Tribunale per i Minorenni  
Torino*

*Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto  
Loro Sedi*

*Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni  
Torino*

*Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza  
Torino*

*Al Sig. Dirigente Amministrativo  
della Procura Generale  
(anche per la comunicazione  
ai Dirigenti Amministrativi  
degli altri Uffici della Sede)*

*Ai Sigg. Sostituti Procuratori Generali  
Sede*

*Al Sig. Comandante del Reparto  
Servizi Magistratura dell'Arma  
dei Carabinieri di Torino*

*Al Sig. Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Torino*

*Ai Sigg. Presidenti dei Consigli  
dell'Ordine degli Avvocati  
del Distretto  
(per il tramite del COA di Torino)*

*Al Responsabile del Servizio di  
Vigilanza delle sedi di Torino*

*Al Cavalier Antonio Caggiano  
Coordinatore dell'Associazione  
Carabinieri Volontari*


Ferrucci se fanno ingresso da soli ed il varco pedonale di Corso Vittorio Emanuele II se fanno ingresso insieme al proprio assistito.

- Sono soppresse le disposizioni relative agli ingressi agevolati degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai, che avveniva attraverso la verifica informatica delle precondizioni per fare accesso al Palazzo di Giustizia (ovvero strisciando il tesserino nel lettore affidato ai Carabinieri Volontari). Questo perché è ora in vigore l'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. *Green pass*, quantomeno di base.
  - I Sigg. Commercialisti ed i Sigg. Notai potranno fare ingresso attraverso il varco "dedicato" per gli Avvocati, previa esibizione del c.d. *Green pass*, quanto meno di base. Quanto ai "clienti" o "rappresentati" dei Commercialisti e dei Notai, valgono le medesime disposizioni dettate per gli Avvocati.
  - E' eliminato l'obbligo di redazione e di presentazione della c.d. "Autodichiarazione" per le sole persone che sono soggette all'obbligo di esibizione del *Green pass*.
  - Rimane l'obbligo della Autodichiarazione per tutti i restanti soggetti (testimoni, parti del processo, ecc.).
  - CONTINUA AD ESSERE IN VIGORE L'OBBLIGO PER TUTTI DI SOTTOPORSI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA.
  - L'ACCESSO NEI PALAZZI DI GIUSTIZIA E' CONSENTITO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, SOLO A CHI INDOSSA DISPOSITIVO DI PROTEZIONE (MASCHERINA) FFP2.
- 
- I c.d. Certificati di esenzione non potranno essere oggetto di valutazione o di sindacato. Ove il personale preposto ai controlli dovesse constatare una evidente anomalia, potrà e dovrà informare il Dirigente amministrativo della Procura Generale (o l'Ufficio economato) che provvederà ai necessari controlli.
  - Si dia informazione di questo provvedimento alle OO.SS. ed alle rappresentanze di categoria.

**LE DISPOSIZIONI SARANNO APPLICATE A FAR DATA DAL GIORNO 12 GENNAIO 2022.**

Torino, 10 gennaio 2022

*Il Procuratore Generale*  
*Francesco Enrico SALUZZO*



**SI COMUNICHI IL PRESENTE PROVVEDIMENTO A:**

*Al Sig. Presidente della Corte di Appello*  
*Sede*

*Ai Sigg. Procuratori della Repubblica del Distretto*  
*Loro Sedi*

*Al Sig. Procuratore della Repubblica*